



**Area Sviluppo Territoriale**  
Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE

#### **ALLEGATO A4**

### **SCHEMA DI CONTRATTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO**

Affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a del D. Lgs n.50/2016

**OGGETTO: IPNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA POLO DELL'INFANZIA NIDO RIVIERI / SCUOLA INFANZIA CLAUDEL**

CUP: J88I22000340006

CODICE PROGETTO: A\_41601

**LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TROVANTI CONTENENTI AMIANTO AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP)**

l'Arch. Elena Melloni (nel seguito indicato come "Committente"), nato a Reggio Emilia il **22/01/1978**, in qualità di Dirigente del Servizio "Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica" del Comune di Reggio Emilia, presso la cui sede è per la carica domiciliato, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto del Comune di Reggio Emilia in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti

**AFFIDA IN APPALTO l'esecuzione dei LAVORI in oggetto**, ai patti e alle condizioni seguenti,

all'Impresa General Scavi Srl, Via Cà Pellicelli 10 - 42020 Albinea (RE) - Partita IVA: 02832130351 rappresentata dal sig. BERTOLINI FILIPPO MARIA in qualità di **Legale Rappresentante** (nel seguito indicato come "Appaltatore")

**il contratto è concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e dell'art.13 comma 2 lettera d del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia.**

### **Art. 1 OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Forma oggetto del presente contratto la realizzazione da parte dell'appaltatore dei Lavori di "Bonifica da amianto" del fabbricato Polo Dell'infanzia Nido Rivieri / Scuola Infanzia Claudel sito in via Honoré De Balzac n. 2", meglio specificati nell'allegato preventivo redatto dall'appaltatore, che forma parte integrante del presente contratto.

I lavori saranno eseguiti in via Honoré De Balzac n. 2 nel Comune di Reggio Emilia.

### **Art. 2 IMPORTO CONTRATTUALE**

L'importo del presente contratto è pari a 41.592,00 € **oltre I.V.A. 22% determinato A MISURA.**

L'importo contrattuale tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura.

### **Art. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte mettendo a disposizione i propri mezzi e la propria organizzazione, con gestione a proprio rischio e sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendosi quindi tutte le conseguenze che potranno derivarne anche da terzi.

### **Art.4 DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO**

**È fatto divieto all'appaltatore di fare eseguire a terzi, in tutto o in parte, i lavori oggetto del presente contratto.**

**Con la stipula del presente contratto l'Appaltatore dichiara che nel cantiere per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto saranno presenti esclusivamente lavoratori dipendenti dell'appaltatore stesso.**

### **Art. 4 DURATA CONTRATTUALE**

I lavori dovranno terminare entro **30** giorni a partire dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale stabilita nella percentuale dell' 1 per mille sull'importo netto contrattuale. È altresì stabilito che il presente contratto potrà essere rescisso mediante semplice denuncia scritta qualora l'appaltatore risulti inadempiente.

### **Art. 5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Condizioni da rispettare nell'esecuzione dei lavori:

1. l'appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità.
2. l'appaltatore risponderà dell'idoneità del direttore del cantiere ed in generale di tutto il personale addetto; nel caso in cui dovessero riscontrarsi comportamenti giudicati inadeguati da parte di tali soggetti,

i fatti verranno contestati dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere tempestivamente alla risoluzione del problema.

3. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori;
  4. qualora risulti che i lavori non vengano eseguiti secondo i termini e le condizioni contrattuali e secondo regola d'arte, il Direttore dei Lavori comunicherà all'appaltatore i provvedimenti atti ad eliminare le irregolarità, salvo ogni diritto dell'Amministrazione committente a richiedere il risarcimento degli eventuali danni;
  5. l'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del Direttore dei Lavori riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori e l'eventuale sostituzione di materiali non conformi;
  6. nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e/o forniture e delle prestazioni sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata dall'Amministrazione committente;
  7. non verrà accordato all'appaltatore dei lavori alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Egli assumerà gli oneri derivanti da guasti, danni o perdite di materiali ed attrezzi, siano questi determinati da forza maggiore o da negligenza od imperizia o da qualunque altra causa, comprese quelle cagionate da terzi;
- 8. i prezzi concordati si intendono fissi e invariabili;**
9. Fanno carico all'appaltatore il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni di conformità relative agli impianti, ai materiali ed alla componentistica di sicurezza dell'opera e di cantiere previste a norma di legge, le quali dovranno essere consegnate al Direttore dei Lavori ai fini dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

#### **Art. 6 PAGAMENTI – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta ultimazione dei lavori e o forniture, dopo l'emissione da parte del Direttore dei lavori dell'attestazione di Regolare Esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori certificherà:

- la conformità del lavoro svolto a quanto commissionato col presente contratto;
- l'esistenza di tutta l'eventuale documentazione tecnica richiesta all'appaltatore (punto 10 del precedente art. 4.).

**Tale attestazione costituisce il requisito necessario per l'emissione della fattura.**

#### **Art. 7 TUTELA DEI LAVORATORI**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, previdenziali ed assistenziali per la tutela materiale dei lavoratori, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo di lavoro applicato. È comunque fatto salvo all'Amministrazione committente il diritto di verificare l'ottemperanza alle disposizioni medesime.

#### **Art. 8 SGOMBERO E PULIZIA DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI**

L'appaltatore è tenuto a provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché ai necessari ripristini, nonché a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/aree oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali/aree stessi/e.

#### **Art. 9 NORME DI RIFERIMENTO – FORO COMPETENTE**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Lavori Pubblici, per quanto compatibili.

Le parti eleggono come foro competente a dirimere eventuali controversie quello di Reggio Emilia. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al presente contratto è a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 10 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto potrà essere repertoriato e quindi registrato, anche a richiesta di una sola delle parti.

#### **Art. 11 ALIQUOTA I.V.A.**

Ai lavori sarà applicata aliquota I.V.A. al **22%** in quanto trattasi di affidamento di opere di manutenzione art. 3 lettere a/b del d. P.R. 06/06/2001 n. 380

#### **Art. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.

#### **Art. 13 PROTOCOLLO ANTIMAFIA**

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con P.G.774/2011 e rinnovato con deliberazione P.G.23050/2013 consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Art. 14 GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE**

Al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 per un importo fissato nella misura stabilita dall'articolo 103, comma 1 . Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 93, comma 7 , applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.



**Area Sviluppo Territoriale**  
Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE

La garanzia definitiva potrà essere utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore.

L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno

**in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**

La garanzia sarà prestata secondo lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente.

**Art. 15 POLIZZA C.A.R.**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli importi delle coperture assicurative da prevedere sono i seguenti:

SEZIONE A):

PARTITA 1) Euro \_\_\_\_\_;

PARTITA 2) Euro \_\_\_\_\_;

PARTITA 3) Costi e demolizione sgombero, Euro \_\_\_\_\_;

SEZIONE B) per responsabilità civile verso terzi, Euro \_\_\_\_\_; documento acquisito in originale a fascicolo.

**Art. 16 EFFICACIA DEL CONTRATTO SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA**



**Area Sviluppo Territoriale**  
Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE

Il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva, pertanto, produrrà i suoi effetti e sarà vincolante tra le parti, ma perderà la sua efficacia con effetto retroattivo, qualora a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso requisiti generali e speciali, previsti ex lege, si riscontrino motivi ostativi.

**Al verificarsi di tale avvenimento, che forma oggetto della condizione risolutiva, il contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione della Stazione Appaltante, che si riserva di richiedere un eventuale risarcimento dei danni secondo le modalità e nei termini di legge.**

**ALLEGATI OBBLIGATORI:**

- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ in merito a "possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81", "nominativo del soggetto per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08" e "insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016";
- DURC;
- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

Premesso che:

VISTA la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_, con la quale si è provveduto ad affidare l'espletamento dei lavori in oggetto per l'importo complessivo pari a netto **41.592,00** oltre IVA al 22%, all'operatore economico General Scavi Srl, Via Cà Pellicelli 10 - 42020 Albinea (RE) - Partita IVA: 02832130351

**PREMESSO CHE:**

- il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, Mediante posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., **pertanto non si procederà con il perfezionamento del contratto su MEPA (Consip);**
- le disposizioni contenute nei documenti tecnici/amministrativi della Stazione Appaltante che vengono allegati nella Piattaforma MEPA (Consip), prevalgono su eventuali discordanze presenti nella piattaforma;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

Tra l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, con sede in piazza Prampolini 1 (di seguito denominata «**Comune**»), rappresentata dall'Arch. Elena Melloni, sottoscrittore del presente atto e dal sig. BERTOLINI FILIPPO MARIA in rappresentanza dell'operatore economico General Scavi Srl, Via Cà Pellicelli 10 - 42020 Albinea (RE) - Partita IVA: 02832130351, sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO DEI LAVORI**

L'Amministrazione Comunale affida all'operatore economico, che accetta, le opere connesse alla rimozione e smaltimento di trovanti contenenti cemento amianto nell'ambito dell'intervento di Riqualificazione E Messa In Sicurezza Polo Dell'infanzia Nido Rivieri / Scuola Infanzia Claudel

I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle esigenze, dei criteri e degli indirizzi segnalati dal Comune di Reggio Emilia.

L'operatore dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi.

**ART. 2 – OPERE OGGETTO DI AFFIDAMENTO**

Le prestazioni oggetto del presente contratto comprendono lo svolgimento delle seguenti attività:

- Individuazione ed escavazione di eventuali trovanti contenenti cemento amianto;
- Trattamento, incapsulamento e confezionamento dei trovanti al fine di poter procedere con il corretto smaltimento;
- Carico e trasporto a discarica autorizzata;
- redazione ae presentazione di Paiano di smaltimento all'ASL

I lavori dovranno essere svolti con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei Regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto ed in particolare:

Legge 257/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto " e s.m.i.;

D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;

Nello svolgimento delle prestazioni l'affidatario dovrà tenere conto delle disposizioni impartite dai progettisti e dal RUP.

L'affidatario dei lavori non può avvalersi del subappalto.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il committente si impegna a:

- fornire all'affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate;
- fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà del committente.

### ART. 3 - RICHIAMI NORMATIVI

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, sia generali che relative alle specifiche categorie di opere oggetto del presente affidamento, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010) e alle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, salute ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

### ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

I lavori, come sopra definiti, vengono affidate con effetto a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e dovranno concludersi entro 30 giorni naturali e decorrenti dalla data del verbale di consegna a firma del RUP.

Alla predetta data il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

### ART. 5 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi previsti all'art. 4. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, il Comune si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti dell'affidatario.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Comune per la realizzazione dell'opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate all'operatore economico. Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. L'operatore economico dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

All'operatore economico possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dal Comune per la realizzazione dell'opera, nel caso vengano

riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato, oppure nel caso non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di evidenziazione di inadempimenti.

Il Comune può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che all'operatore economico vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.

Qualora il Comune intendesse recedere dal contratto per motivi non imputabili all'operatore economico, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

#### ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà del committente/responsabile dei lavori revocare le opere affidate e recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso operatore economico. Se la revoca non avviene per colpa imputabile all'operatore economico, trova applicazione l'articolo 2237 del Codice Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento della nota di revoca dei lavori affidati, entro il termine di 30gg. dall'avvenuta richiesta da parte del Professionista coordinatore, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al Professionista, dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale, dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati al Comune.

2. Il committente/responsabile dei lavori è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio servizio tecnico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

3. E' facoltà dell'operatore economico rinunciare ai lavori affidati e rescindere anticipatamente il contratto, purché con comunicazione scritta, con adeguata motivazione e con almeno 60 giorni di preavviso, previo pagamento di una penale di euro 2.000,00. La rinuncia all'appalto e la rescissione del contratto, sempre con comunicazione scritta, possono avere effetto immediato e senza il pagamento della penale quando la motivazione è data da comportamenti od omissioni pregiudizievoli ovvero gravi inadempienze da parte del committente/responsabile dei lavori, tali da compromettere, impedire o limitare le prestazioni e le competenze dell'operatore economico. Per ogni altra evenienza, non prevista dal presente contratto trovano applicazione le norme sulla tariffa professionale regolanti le ipotesi di interruzione del servizio e, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

L'operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Comunale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:

<https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

L'operatore economico si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate

o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'onorario e le spese per il servizio tecnico in argomento vengono complessivamente e forfettariamente fissati nell'importo netto di euro 114.300,00;

1. Il compenso sopra indicato è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile ed è, inoltre da intendersi forfetario ed onnicomprensivo anche di eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento del servizio.

2. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione professionale delle cui prestazioni il Professionista intenda o debba avvalersi.

#### ART. 9 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ' EX L.136/2010 S.M.I.

Il compenso professionale relativo alle attività di verifica sarà liquidato, con pagamento in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi successivamente alla consegna del certificato di verifica, previa comunicazione del Responsabile Unico di Procedimento

Ai sensi dell'art. 3 comma 7, Legge 136/2010 l'operatore economico ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

BANCA CREDEM FILIALE ALBINEA IT49Q0303266130010000181706

L'operatore economico dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente suddetto sono:  
BERTOLINI ITALO – LEGALE RAPPRESENTANTE / AMMINISTRATORE

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG) è **B13C5AC7BA** e il Codice Unico del Progetto (CUP) **J88B18000210004 - codice progetto: T\_01601**

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'operatore economico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e il Comune può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

#### ART. 10 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONE

1. L'operatore economico assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.
2. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sull'operatore economico per i danni o le sanzioni patite.

#### ART. 12 – STIPULA ED EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, Mediante posta elettronica certificata, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ed impegnativo per entrambe le parti dopo il perfezionamento dello stesso, secondo le modalità sopra riportate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida emanate da ANAC.

#### ART. 13– DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

#### ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

#### ART. 16 - EFFICACIA DELL'ATTO

Il presente atto viene sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente disciplinare. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede del Comune di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, il Professionista dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali;

Art. 6: Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 8: Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010.

Art. 12: Divergenze.

#### ART. 17 - EFFICACIA DEL CONTRATTO SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il presente disciplinare è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva, pertanto, produrrà i suoi effetti e sarà vincolante tra le parti, ma perderà la sua efficacia con effetto retroattivo, qualora a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso requisiti generali e speciali, previsti *ex lege*, si riscontrino motivi ostativi.

Al verificarsi di tale avvenimento, che forma oggetto della condizione risolutiva, il contratto deve intendersi



**Area Sviluppo Territoriale**  
Servizio Qualità e Sostenibilità della Città Pubblica

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE

risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione della Stazione Appaltante, che si riserva di richiedere un eventuale risarcimento dei danni secondo le modalità e nei termini di legge.

**ART. 18 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**2. Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it), indirizzo pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

**3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

**4. Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia ha nominato come Responsabile del trattamento Municipia S.p.A., con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti, 7- C.F. P.IVA 01973900838 - di cui al RUD n. 947 del 07/09/2021.

**5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

**6. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

**GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DELLA DOCUMENTAZIONE, INERENTE IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA.**

**7. Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa:

D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore

D. Lgs. 159/2011 s.m.i.

#### 8. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

Oltre ai Responsabili del trattamento indicati al precedente punto 4 i suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

Tribunale, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, ANAC;

#### 9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

#### 10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### 11. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- Il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it) pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)
- Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

#### 12. Conferimento dei dati

**Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di rendere esecutivo il procedimento riportato all'art. 6**

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40339242	Data richiesta	25/03/2024	Scadenza validità	23/07/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GENERAL SCAVI SRL
Codice fiscale	02832130351
Sede legale	VIA CA' PELLICELLI 10 ALBINEA RE 42020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.